

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2375

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CASTAGNETTI GUGLIELMO, GALASSO, DEL PENNINO,
BOGI, BRUNI GIOVANNI, DE CAROLIS, DUTTO, FIRPO,
GRILLO SALVATORE, LA MALFA, MARTINO, MEDRI, NU-
CARA, PELLICANÒ, SANTORO**

Presentata il 19 febbraio 1988

Istituzione del Liceo linguistico statale

ONOREVOLI COLLEGHI! — La mancata riforma della scuola secondaria superiore ha — fra l'altro — impedito di affrontare con tempestività e coerenza la diffusa domanda di una più ricca ed incisiva formazione nel settore delle lingue straniere, anche in termini di specifico diploma di maturità. A questo bisogno formativo, determinato dalle trasformazioni socio-culturali del nostro tempo e da una crescente domanda sociale, l'ordinamento scolastico italiano non ha dato fino ad oggi adeguata risposta, nonostante l'evidente propensione delle famiglie e della scuola a promuovere numerose iniziative e sperimentazioni sull'argomento: sia nella scuola dello Stato, sia nella scuola privata.

Nella prospettiva di una riforma che affrontasse la questione delle lingue nel contesto della ristrutturazione dell'intera istruzione secondaria superiore, le diverse forze politiche nelle loro proposte di legge e nel dibattito parlamentare hanno sempre ritenuto opportuno e necessario indicare esplicitamente, tra gli obiettivi della scuola, quello di una maggiore apertura alla realtà culturale internazionale, e quindi anche alle lingue estere. Di qui l'impegno, unanimemente condiviso, di garantire in primo luogo, all'interno di tutti i piani di studio, una consistente presenza delle lingue estere, intese come componente ineliminabile della base comune di conoscenze e come insostituibile apporto formativo.

A questa esigenza di fondo, comune a tutti gli indirizzi, se ne è peraltro affiancata costantemente una seconda, relativa all'attivazione di un corso di studi che offrisse ai giovani interessati a queste problematiche l'occasione per sviluppare approfondimenti culturali nel settore delle lingue moderne, così come avviene per le lingue classiche nel liceo classico. E ciò al fine di consentire a coloro che hanno maturato o stanno maturando interessi culturali e professionali in questo settore di verificare in concreto il proprio orientamento e di destinare allo studio delle lingue e culture straniere una parte significativa del proprio impegno formativo, analogamente a quanto è previsto per altri ambiti culturali e professionali.

Di un tale indirizzo si è avvertita e si avverte sempre più la mancanza, anche in rapporto all'intensificarsi degli scambi e delle comunicazioni, alla crescente internazionalizzazione delle conoscenze, al moltiplicarsi continuo di forme di collaborazione culturale, politica ed economica fra paesi che usano lingue diverse.

Come è stato in più occasioni sottolineato, questo nuovo bisogno formativo riguarda tutti e quindi anche, prioritariamente, la scuola dell'obbligo, a cui compete di assicurare una base culturale comune a tutti i giovani, sviluppando in ciascuno di essi appropriati strumenti di comunicazione, di comprensione, di cono-

scenza, di cui fanno sicuramente parte anche una o più lingue straniere. Accanto a questa esigenza di base, se ne pone tuttavia anche una di tipo più avanzato, soprattutto sul piano culturale e formativo, che deve essere soddisfatta dalla scuola secondaria superiore, e non solo in vista di finalità prettamente pratiche o in funzione di una qualche professione tecnica da svolgere al termine della scuola secondaria superiore, come d'altronde le scuole dell'ordine tecnico e professionale già da tempo fanno, attribuendo allo studio delle lingue valenza più tecnico-professionale che formativo-culturale.

Come si è detto sopra, uno studio « formativo » delle lingue moderne è stato fino ad oggi possibile solo nel quadro delle sperimentazioni *ex* articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con tutti i limiti e le difficoltà ad esse connesse. Circa i limiti, va subito sottolineato che le sperimentazioni hanno sempre fortemente risentito del rapporto con il tipo di scuola in cui venivano attivate (licei classici, licei scientifici, istituti magistrali). Ciò ha da un lato impedito una progettazione realmente autonoma e non influenzata dalla tradizione didattica e culturale della scuola « madre » e dall'altro ha dato luogo ad una eccessiva varietà di modelli, desumibili dalla tabella di seguito riportata.

INDIRIZZI CHE SI CONCLUDONO CON IL DIPLOMA DI LICENZA LINGUISTICA SPERIMENTALE

INDIRIZZO	Licei classici	Licei scient.	Ist. magistr.	TOTALE
Linguistico	17	25	22	64
Linguistico moderno	6	6	2	14
Linguistico classico	3	1	—	4
Letterario linguistico	—	1	—	1
Umanistico linguistico	2	—	—	2
Totali ...	28	33	24	85

Va inoltre sottolineato che il numero delle sperimentazioni ha dovuto essere drasticamente contenuto in rapporto agli organici dei docenti, alle previsioni di spesa, alla difficoltà di garantire supporti tecnico-scientifici adeguati al carattere innovativo dei progetti.

La diffusione sul territorio nazionale non è stata perciò così capillare come sarebbe stato necessario per corrispondere alla domanda e per dare adeguate certezze agli utenti, che possono essere soggetti a spostamenti di sede e che devono avere la garanzia di poter proseguire ovunque gli studi intrapresi.

Quanto alle scuole non statali, in assenza di ordinamenti ben definiti e di chiare prospettive culturali e formative, i modelli proposti si sono prevalentemente ispirati a logiche di mercato e ad una concezione riduttiva ed angustamente pratica della istruzione linguistica. Si sono cioè privilegiate, in linea di massima e nella stragrande maggioranza dei corsi e degli istituti, le tecniche della comunicazione orale, nelle lingue prescelte, relegando le altre materie ad un ruolo di contorno o, al massimo, di supporto, senza troppo preoccuparsi di conferire agli studi una dignità comparabile, sul piano degli approfondimenti, a quella dei licei, classici e scientifici, sul piano delle organicità dei contenuti professionali, a quella degli istituti tecnici.

La presente proposta di legge tende a superare i molti limiti (già richiamati) delle sperimentazioni effettuate nelle scuole statali, ad istituzionalizzare la presenza della scuola di Stato in questo importante ambito culturale e ad offrire orientamenti non aleatori alle variegate iniziative promosse e sviluppate dalla scuola privata, sovente nella riduttiva logica di una concorrenza priva di riferimenti convincenti e pericolosamente esposta alle contraddittorie spinte di un mercato indubbiamente assai vivace, ma non perciò consapevole di tutte le implicazioni insite in una proposta di studio, da concludersi con la « maturità ». Il modello che proponiamo e che tiene conto

delle migliori esperienze, effettuate in sede di sperimentazione, è orientato a collocare lo studio delle lingue estere in una logica culturale più ampia, di tipo liceale, quale appare necessaria al conseguimento di finalità formative e di istruzione che consentano, come deve essere proprio di ogni corso secondario superiore, sia la prosecuzione degli studi nelle università, sia ulteriori affidamenti professionali in vista di un più rapido inserimento nel lavoro.

Il liceo linguistico, di cui proponiamo l'istituzione, non intende perciò essere una scuola prettamente professionale, progettata in funzione di una preparazione soprattutto linguistica immediatamente spendibile nel mondo del lavoro. E non intende neppure limitarsi ad insegnare le lingue in termini più che altro pratici, dando luogo ad una formazione angustamente settoriale, priva di qualsiasi aggancio con altre manifestazioni ed espressioni del pensiero e dell'esperienza umana e di tutte quelle integrazioni, di linguaggi e di conoscenze, che consentono l'equilibrato sviluppo dell'intelligenza attraverso l'organica riflessione su una ben articolata gamma di approcci metodologici.

La prospettiva della formazione continua, in cui devono ormai essere progettati tutti i percorsi di studio, appare particolarmente significativa nel settore delle lingue straniere moderne, il cui apprendimento, per non essere in partenza condannato all'obsolescenza, non può in nessun caso essere circoscritto al periodo di frequenza della scuola, neppure nel caso della secondaria superiore e della stessa università, trattandosi di conoscenze ed abilità da riportare — per tutto l'arco della vita attiva — a realtà in costante evoluzione e trasformazione.

Un soddisfacente mantenimento della competenza linguistica, che equivale di fatto al suo continuo aggiornamento ed arricchimento, si proietta perciò molto al di là dei traguardi strettamente scolastici e del conseguimento di un diploma, imponendo alla scuola e agli studenti come

obiettivo prioritario la predisposizione di autonome capacità di apprendimento e la conquista di un efficace metodo di studio: capacità e metodo che rappresentano di norma il frutto di molteplici conoscenze ed abilità intellettuali e pratiche e che si fondano su una consistente base di motivazioni e di interessi che solo un'ampia cultura, aperta ad una pluralità di sollecitazioni e di problemi, è in grado di alimentare.

Per tutti questi motivi appare opportuno andare verso una scuola la cui impostazione faccia riferimento al modello liceale, a cui d'altronde tutti i corsi secondari superiori dovrebbero sempre più ispirarsi, sia in termini di apertura e di riflessione critica sui più importanti settori del sapere e dell'esperienza umana, sia in termini di approfondimenti concettuali, sia — infine — in termini di rigore metodologico e di studio ragionato. In questo spirito lo studio delle lingue moderne, raccordate ovviamente ad una conoscenza accurata della cultura e degli assetti socio-politici ed economici dei paesi in cui si parlano le lingue studiate, tende ad assumere la stessa valenza formativa del latino e del greco nel liceo classico, e del latino e della matematica nel liceo scientifico, pur con le peculiarità che caratterizzano lo studio delle lingue moderne, soprattutto in rapporto all'uso pratico e orale, che ha evidentemente uno sviluppo maggiore e più concrete applicazioni.

Queste sono d'altronde le indicazioni emerse dalle sperimentazioni più valide, alle cui tendenze si richiama la presente proposta di legge.

Per ovvie ragioni, essa si limita ad indicare l'assetto istituzionale del nuovo liceo, rinviando a successivi decreti ministeriali la specifica definizione degli orari e delle modalità organizzative degli insegnamenti, che in rapporto alle esigenze dello studio delle lingue e del carico didattico derivante dall'insieme degli insegnamenti proposti, potranno anche orientarsi verso programmazioni di tipo modulare ed avvalersi di tecniche specifiche

quali ad esempio l'uso veicolare di una o più delle lingue studiate.

Contestualmente — e sempre attraverso la decretazione ministeriale — verranno altresì definiti i piani di studio dei singoli anni di corso e i programmi delle discipline: tutte questioni che non si ritiene opportuno regolare per legge, tenuto conto della duplice esigenza di coinvolgere nella elaborazione del progetto culturale e didattico tutte le più significative esperienze presenti nella scuola, nonché i contributi di ricerca — disciplinare e didattica — che l'università è in grado di offrire, e di rendere possibili in seguito, e tutte le volte che sarà necessario, agili e tempestivi interventi di adeguamento dei contenuti e delle modalità organizzative senza perciò dover ricorrere a nuova legge.

Nella stessa logica e per analoghi motivi anche gli organici e le classi di abilitazione dovranno via via essere fissati per decreto, sulla base delle concrete decisioni di volta in volta assunte in ordine alla progettazione curricolare ed ai contenuti degli insegnamenti, nonché in rapporto alle loro possibili aggregazioni.

La proposta di legge si compone di cinque articoli: l'articolo 1 stabilisce la immediata istituzione dei licei linguistici, ne definisce le finalità e l'impianto formativo e ne attribuisce le competenze alla direzione per l'istituzione classica, scientifica e magistrale, coerentemente con l'impianto culturale e le finalità del nuovo liceo.

L'articolo 2 fissa la durata quinquennale degli studi e la loro articolazione in un biennio e un triennio. Esso determina, altresì, le materie d'insegnamento, la cui distribuzione nell'arco del quinquennio, unitamente al numero di ore da attribuire a ciascuna di esse, ai programmi e alla organizzazione del tempo scuola, è affidata alla definizione di un decreto ministeriale, da emanare sulla base di una proposta elaborata da una Commissione composta da esperti qualificati. Ad un successivo decreto ministeriale vengono

rinviate, altresì, le norme relative agli organici, alle classi di abilitazione, alle corrispondenze tra cattedre.

L'articolo 3 assimila i licei linguistici alle altre scuole secondarie superiori per tutto quanto concerne le modalità degli esami finali e il valore legale dei titoli di studio conseguiti. Esso precisa, altresì, che la caratterizzazione dell'indirizzo im-

plica il superamento, in sede di esame di maturità, di prove specifiche, in tutte le lingue straniere studiate.

L'articolo 4 stabilisce le procedure da seguire per l'istituzione dei licei linguistici o di sezioni di liceo linguistico presso licei e istituti tecnici già esistenti.

L'articolo 5 riguarda, infine, la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Istituzione e finalità
dei licei linguistici).*

1. Con la presente legge vengono istituiti i licei linguistici, i quali hanno come fine di sviluppare ed approfondire una istruzione secondaria che affianchi alla formazione linguistico-letteraria, storica, filosofica e matematico-scientifica, già prevista per i licei classici e scientifici, una più specifica cultura linguistica, nel settore delle lingue straniere moderne.

2. Le prime classi di liceo linguistico cominceranno a funzionare nell'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e all'emanazione dei decreti concernenti gli orari e i programmi, ai sensi dell'articolo 2.

3. Ai licei linguistici si estende la normativa vigente per l'istituzione di nuovi istituti scolastici di secondo grado.

4. I licei linguistici fanno capo alla direzione generale per l'istruzione classica, scientifica, magistrale, anche se attivati presso istituti tecnici.

ART. 2.

*(Organizzazione e programmi
dei licei linguistici).*

1. Il liceo linguistico ha la durata di cinque anni.

2. Esso si articola in un biennio propedeutico e in un triennio.

3. Vi si insegnano lingua e letteratura italiana e latina, due lingue straniere moderne, oltre al perfezionamento della lingua straniera già studiata nella scuola media, storia, filosofia, matematica, fisica, scienze naturali, chimiche e geografia, diritto, economia, storia dell'arte.

4. La distribuzione delle discipline nell'arco del quinquennio, i relativi orari e programmi, nonché le più appropriate modalità organizzative del tempo scuola, vengono emanati con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, su proposta di una commissione nominata dal Ministro stesso.

5. Nella formulazione dei programmi, tenuta presente l'esigenza di rendere omogenea al massimo la formazione liceale, si tiene conto sia del carico settimanale attribuito a ciascuna disciplina, sia della peculiare valenza formativa delle discipline stesse all'interno del nuovo curriculum.

6. Con suo decreto il Ministro della pubblica istruzione determina gli organici, le classi di abilitazione, le eventuali corrispondenze con classi di abilitazione già previste dall'ordinamento vigente.

7. Con successivi decreti ministeriali potranno essere apportate eventuali modifiche, al fine di permettere l'adeguamento dei piani di studio, degli orari e dei programmi di insegnamento a nuove esigenze didattiche.

ART. 3.

(Esami e diploma di maturità linguistica).

1. Il liceo linguistico si conclude con un esame di Stato regolato dalle norme previste per gli esami di maturità e caratterizzato da prove specifiche nelle lingue straniere studiate.

2. Il diploma di liceo linguistico si denomina maturità linguistica e dà accesso alla università.

ART. 4.

(Norme di prima applicazione).

1. Nella prima applicazione della presente legge possono essere istituite sezioni di liceo linguistico presso i licei classici e scientifici e presso gli istituti magistrali,

anche in sostituzione di sezioni di liceo e istituti già esistenti in organico.

2. Le classi o sezioni degli istituti secondari di secondo grado in cui si attuino sperimentazioni globali di indirizzo linguistico ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono, altresì, secondo le procedure previste dalla presente legge, funzionare come classi o sezioni di liceo linguistico statale.

3. Sezioni di liceo linguistico possono essere istituite anche presso istituti tecnici, sempre con l'osservanza delle procedure indicate nei commi precedenti.

ART. 5.

(Onere e copertura).

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi annui a partire dall'anno finanziario 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1465 della spesa del Ministero della pubblica istruzione, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Finanziamento ESMAS ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.